



*Il Presidente di Sezione*  
*Segretario Generale della Giustizia Amministrativa*

Ai Signori dirigenti  
della Giustizia Amministrativa  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Misura del contributo unificato per le controversie avverso provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti di valore indeterminato o indeterminabile – modifica alla circolare del 18 ottobre 2011.

Con la presente circolare, al fine di uniformare l'attività degli Uffici, si forniscono indicazioni relative all'applicazione del contributo unificato per le controversie relative a provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti di valore indeterminato o indeterminabile.

L'art. 119 c.p.a. comma 1 lettere a) e b), prevede l'applicazione dello speciale rito abbreviato alle controversie vertenti in materia di appalti pubblici e provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti.

La norma prevede, infatti, che *“1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:*

*a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;*

*b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti”.*

L'applicazione del rito speciale abbreviato comporta ricadute anche dal punto di vista fiscale con riguardo all'applicazione del contributo unificato.

Infatti, l'art. 13 comma 6-bis del d.P.R. n. 115/2002 prevede che.

*“6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:*

...

*c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;*

*d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;*

...”.

Per la determinazione del valore delle singole controversie sovviene il successivo art. 14 del d.P.R. n. 115/2002, comma 3-ter, che prevede:

*“3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell' articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . Nei ricorsi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste”.*

Con riguardo alle controversie relative a provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti il comma 3-ter dell'art. 14 citato, quindi, prevede un criterio di determinazione del valore della controversia solo in caso di impugnazione di provvedimenti sanzionatori, senza alcuna previsione per le controversie diverse dall'impugnativa di provvedimenti sanzionatori, per le quali non è possibile stimare il valore della causa.

Sul punto, la circolare del Segretario generale della Giustizia Amministrativa del 18 ottobre 2011, al punto B) lettera e), ultima parte, precisa che *“nel caso in cui il valore della causa non sia determinato né determinabile, il contributo unificato è dovuto nella misura di 2.000,00 euro”*; tale misura è, altresì, riportata nelle tabelle (in calce alla circolare) degli importi dovuti per i ricorsi dinanzi ai TT.AA.RR. e al C.d.S., al punto 3).

Tuttavia, come indicato, l’art. 13, co. 6-bis, lett. d), del D.P.R. n. 115/2002, specificamente disciplinante l’imposizione fiscale per l’introduzione di tali controversie (mediante parametrizzazione del contributo unificato agli scaglioni di valore), non contempla *ex professo* detta occorrenza.


A fronte di una fattispecie così strutturata, la pertinente *regula iuris* è individuabile nella lett. c) dell’art. 13, co. 6-bis, cit., la quale – in ottica sistematica – costituisce il paradigma disciplinante, in via generale e residuale, l’imposizione fiscale delle controversie trattate con il rito abbreviato di cui all’art. 119 cod. proc. amm., ivi incluse quelle aventi ad oggetto gli atti delle Autorità amministrative indipendenti, per le quali, la successiva lett. d) dell’art. 13 del T.U. spese di giustizia può trovare applicazione solo nel caso in cui si verifichi il presupposto, in specie assente, della concreta determinabilità del relativo valore.

Pertanto, il punto B) lettera e), ultima parte della circolare del Segretario generale della Giustizia Amministrativa del 18 ottobre 2011, laddove precisa che *“nel caso in cui il valore della causa non sia determinato né determinabile, il contributo unificato è dovuto nella misura di 2.000,00 euro”* va sostituito con la seguente istruzione applicativa:

*“Nel caso in cui il valore della causa non sia determinato né determinabile, il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 1.800, come stabilito l’art. 13 comma 6-bis del d.P.R. n. 115/2002, lettera c)”*.

Per le medesime ragioni, va aggiornato anche anche il punto 3) delle tabelle degli importi, di cui all’allegato.

IL SEGRETARIO GENERALE



**TABELLE DEGLI IMPORTI**

**- GIUDIZI PROPOSTI AI TT.AA.R. - IMPORTO DOVUTO:**

...

**3) ricorso di cui all'art. 119 comma 1, letto a) e b):**

**-2.000,00 euro per le controversie il cui valore è pari o inferiore a 200.000,00 euro e per le controversie di valore indeterminato ed indeterminabile;**

**- 4.000,00 euro per le controversie di valore superiore a 200.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 di euro;**

**- 6.000,00 euro per le controversie di valore superiore a 1.000.000,00 di euro; - 6.000,00 euro se manca la dichiarazione di cui all'art. 14 comma 3-bis, T.U. n. 115/2002;**

**- 1.800,00 euro per le controversie di valore indeterminato ed indeterminabile;**

...

**- GIUDIZI PROPOSTI AL CONSIGLIO DI STATO - IMPORTO DOVUTO:**

...

**3) appello di cui all'art. 119 comma 1, letto a) e b):**

**- 3.000,00 euro per le controversie il cui valore è pari o inferiore a 200.000,00 euro**

**- 6.000,00 euro per quelle di importo superiore a 200.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 di euro;**

**- 9.000,00 euro per le controversie di valore superiore a 1.000.000,00 di euro; - 9.000,00 euro se manca la dichiarazione di cui all'art. 14 comma 3-bis, T.U. n. 115/2002;**

**- 2.700,00 euro per le controversie di valore indeterminato ed indeterminabile;**